ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI, 2009/71/EURATOM IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E 2011/70/EURATOM IN MATERIA DI GESTIONE SICURA DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DERIVANTI DA ATTIVITA' CIVILI

Art. 114

Registrazioni - Libretto radiologico personale

E' responsabilita' del medico specialista in una delle branche di cui all'articolo 110, comma 1, e di coloro che esercitano le professioni di cui all'articolo 110, comma 4, provvedere affinche' le indagini e i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano singolarmente registrati; in dette registrazioni devono essere anno- tate le informazioni relative al paziente e alla prestazione secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4. Tali registrazioni devono essere trasmesse annualmente alla unita' sanitaria locale competente per territorio che ne predispone un riepilogo secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui sopra. Ciascuna unita' sanitaria locale trasmette il riepilogo annuale di cui al comma 1 all'autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma che, secondo le indicazioni di carattere generale emanate dal Ministro della sanita', provvede a valutare l'esposizione a radiazioni a scopo medico della popolazione e ad inoltrarne i risultati al Ministero della sanita'. Le unita' sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto radiologico personale. I medici di cui al comma 1 sono altresi' tenuti ad annotare le prestazioni sul libretto radiologico del paziente. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati:

a) il modello e le modalita' di tenuta dei registri di cui al comma 1;

b) le modalita' per la predisposizione del riepilogo annuale di cui al comma 1;

c) il modello e le modalita' di tenuta del libretto radiologico personale di cui al comma 3;

d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente articolo.

Versione in vigore dal 28 giugno 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Capo	IX — Protezione sanitaria della popolazione
Sezione	II — Protezione dei pazienti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-230-1995/art-114-registrazioni-libretto-radiologico-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it